

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI  
DELLA SOCIETÀ FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.p.A.**

**ART. 1 - DEFINIZIONI**

I seguenti termini, indicati nel testo con la lettera maiuscola, hanno il significato di seguito specificato:

**Cliente:** indica la società o l'ente giuridico che acquista i Prodotti e/o i Servizi di FET e sottoscrive le Condizioni Generali e che dichiara di non essere un consumatore ai sensi di legge.

**Condizioni Generali:** indica le presenti condizioni generali di fornitura di Prodotti e Servizi di FET.

**Conferma:** indica la comunicazione scritta con cui FET riferisce al Cliente la sua accettazione dell'Ordine.

**FET:** indica la società FIAMM Energy Technology S.p.A.

**Ordine:** indica la proposta contrattuale di acquisto dei Prodotti e/o dei Servizi formulata dal Cliente e sottoposta all'accettazione di FET.

**Parte:** indica il Cliente ovvero FET oppure, ove declinato al plurale, entrambi congiuntamente.

**Prodotti:** indica le batterie e gli accumulatori industriali e/o le batterie per l'avviamento di veicoli indicate nell'Ordine, vendute da FET.

**Servizi:** indica le attività aggiuntive ed opzionali di installazione e collaudo dei Prodotti che, a richiesta, FET presta al Cliente sui Prodotti venduti a quest'ultimo.

**ART. 2 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI**

**2.1.** Le presenti Condizioni Generali disciplinano ogni futura fornitura di Prodotti e di Servizi da FET al Cliente. Pertanto, per effetto della loro sottoscrizione, ogni futura fornitura di Prodotti e di Servizi stipulata tra FET ed il Cliente ai sensi del successivo art. 3) si intenderà automaticamente disciplinata dalle Condizioni Generali, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

**2.2.** Salvo diversi accordi tra le Parti, il Cliente dà atto che ciascun suo Ordine, e la relativa Conferma di FET, costituiscono un contratto separato, distinto e legalmente indipendente dagli altri.

**2.3.** In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, le disposizioni contenute nella Conferma di FET (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Cliente) e nelle Condizioni Generali prevalgono su quelle contenute nell'Ordine del Cliente e le disposizioni contenute nella Conferma di FET (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Cliente) prevalgono su quelle delle Condizioni Generali. Eventuali accordi verbali o dichiarazioni rese da distributori, agenti e/o impiegati di FET relativamente a qualsiasi aspetto e modalità della fornitura dei Prodotti e dei Servizi non saranno vincolanti per FET, a meno che non siano confermati per iscritto da quest'ultima.

**2.4.** Fermo e impregiudicato quanto previsto al precedente paragrafo 2.3., qualsiasi modifica alle Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna Parte. L'eventuale tolleranza di FET di comportamenti, anche ripetuti e/o continuati, posti in essere dal Cliente in violazione alle Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni quivi previste e non potrà essere intesa come tacita accettazione dell'inadempimento e/o come modifica delle Condizioni Generali per "comportamento concludente".

**2.5.** Qualora una o più disposizioni delle Condizioni Generali dovessero risultare viziate da invalidità, illiceità, inefficacia o inapplicabilità, esse si considereranno come non apposte, senza pregiudizio alcuno per le altre disposizioni della Condizioni Generali, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che dalle circostanze del caso concreto non risulti che in assenza di tali disposizioni le Parti non avrebbero stipulato alcun accordo. Ove possibile le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni risultate viziate con disposizioni valide, efficaci, lecite e/o applicabili ai sensi di legge, il più possibile conformi ai loro intenti originari.

**2.6.** Eventuali clausole e/o previsioni apposte dal Cliente nel suo Ordine e/o nella sua corrispondenza con FET, che siano contrarie o comunque aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali, saranno invalide e inefficaci nei confronti di FET, se non espressamente richiamate ed accettate per iscritto da quest'ultima. In nessun caso le condizioni generali di acquisto del Cliente, anche ove contenute o richiamate nell'Ordine o in qualsiasi altro documento del Cliente destinato a FET, saranno vincolanti per quest'ultimo,

neppure per effetto di tacito assenso, a meno che FET non dichiari espressamente e per iscritto di accettarle.

### **ART. 3 - CONCLUSIONE DELLA SINGOLA FORNITURA: ORDINE DI ACQUISTO E CONFERMA**

**3.1.** L'Ordine di acquisto del Cliente potrà essere trasmesso a FET in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo: a mezzo e-mail, telefax, tramite agenti). Nel proprio Ordine il Cliente dovrà comunque indicare chiaramente i Prodotti e i Servizi che intende acquistare, specificando il numero/codice identificativo, la quantità e i termini richiesti per la consegna/esecuzione.

**3.2.** Una volta ricevuto l'Ordine del Cliente FET sarà libera di accettarlo o di rifiutarlo, in tutto od in parte, a proprio insindacabile giudizio. In caso di accettazione FET trasmetterà al Cliente la propria Conferma; in difetto di tale Conferma entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'Ordine, lo stesso si intenderà accettato. In caso di accettazione parziale dell'Ordine la fornitura si intenderà conclusa solo con riferimento alla parte di Ordine accettata da FET che, pertanto, non sarà tenuta a dare esecuzione alla parte d'Ordine non confermata.

**3.3.** A seguito dell'accettazione (totale o parziale) di FET ai sensi del paragrafo precedente, l'Ordine non potrà più essere annullato dal Cliente senza il consenso scritto di FET. A seguito dell'accettazione FET avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della fornitura qualora: (i) le condizioni patrimoniali del Cliente si modifichino sostanzialmente e/o il Cliente si trovi in situazioni potenzialmente pregiudizievoli quali ad esempio: assoggettamento a protesti, revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, accensioni di pegni o ipoteche, assoggettamento a procedure esecutive, assoggettamento a procedure di insolvenza (anche extragiudiziali), messa in liquidazione; (ii) il Cliente sia in ritardo nel pagamento di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta, a FET o sia inadempiente ad altre obbligazioni dovute a FET.

**3.4.** Qualora FET desideri avvalersi della facoltà di sospensione dell'esecuzione di cui al paragrafo precedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Cliente e potrà subordinare la propria esecuzione della fornitura al rilascio di idonee garanzie. Ove il Cliente non ottemperi a tale richiesta e/o ove le cause di sospensione addotte da FET perdurino per oltre 30 (trenta) giorni, FET - impregiudicato ogni altro diritto e rimedio di legge - avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura senza essere tenuta alla corresponsione di alcuna indennità e/o risarcimento al Cliente.

**3.5.** Qualora FET sottoponga al Cliente un'offerta commerciale inerente i Prodotti e/o i Servizi, essa non sarà da intendersi come proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile Italiano; pertanto, ove il Cliente intenda fruire di tale offerta, dovrà formulare un Ordine di acquisto sottoposto alla successiva Conferma di FET, ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

### **ART. 4 – PREZZI E PAGAMENTI**

**4.1.** Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, i prezzi corrispettivi dei Prodotti saranno quelli indicati nei listini di FET in vigore al momento dell'accettazione dell'Ordine e si intenderanno per singolo Prodotto, compreso l'imballaggio, al netto di imposte, contributi, oneri doganali e fiscali, resa franco fabbrica (EXW - INCOTERMS ICC 2010). I prezzi indicati nei listini non sono comunque vincolanti per FET, che si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento, anche in base alla variazione dei costi di produzione e delle materie prime. I prezzi corrispettivi dei Servizi, invece, saranno comunicati da FET al momento della relativa richiesta del Cliente.

**4.2.** Il pagamento del prezzo corrispettivo della fornitura dovrà essere effettuato dal Cliente secondo le modalità e le tempistiche concordate tra le Parti. I pagamenti effettuati tramite banche, uffici postali, finanziarie ovvero tramite assegni, vaglia, bonifici, ricevute bancarie sono sempre accettati "salvo buon fine" e costituiranno pagamento solo ad effettivo incasso avvenuto. Eventuali spese o commissioni dovute in relazione al pagamento (ad esempio: tratte, ricevute bancarie, contrassegni ecc.) saranno a carico del Cliente.

**4.3.** In caso di ritardo nei pagamenti, FET, impregiudicati i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (e successive modifiche e/o integrazioni dello stesso), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**4.4.** Il pagamento del prezzo (o delle rate di prezzo), così come il pagamento di ogni diversa somma dovuta dal Cliente a FET, non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo, neppure in caso di ritardo nella fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi ovvero in caso di vizi, e/o difformità dei Prodotti stessi.

**4.5.** Le Parti convengono che il Cliente acquisti la proprietà dei Prodotti solo con l'integrale pagamento del loro prezzo corrispettivo; nel caso di forniture per cui le Parti non hanno specificato il prezzo dei singoli Prodotti, avendo previsto un prezzo

corrispettivo globale, il trasferimento della proprietà di tutti tali Prodotti avverrà solo dopo l'integrale pagamento del prezzo globale.

#### **ART. 5 – CONSEGNA**

**5.1.** Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, la consegna dei Prodotti ed il trasferimento da FET al Cliente di ogni relativo rischio, costo, onere e responsabilità avverrà Franco Fabbrica (EXW – INCOTERMS ICC 2010). Ove pattuito tra le Parti, FET si occuperà della spedizione dei Prodotti, alle condizioni e secondo le modalità pattuite tra le Parti medesime. In base alle proprie esigenze organizzative FET si riserva la facoltà di effettuare consegne ripartite e/o frazionate.

**5.2.** I termini di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi saranno indicati nella Conferma (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Cliente). Qualora FET preveda successivamente di non essere in grado di rispettarli dovrà avvisare tempestivamente il Cliente, indicando i nuovi termini di consegna previsti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile Italiano tutti termini indicati nel presente paragrafo 5.2. sono da intendersi come non essenziali.

**5.3.** In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi rispetto ai termini di cui al paragrafo precedente, il Cliente potrà richiedere a FET il risarcimento del danno patito, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) del prezzo corrispettivo dei Prodotti/Servizi resi in ritardo.

**5.4.** In nessun caso FET sarà responsabile per il ritardo nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi ove questo sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad atti od omissioni del Cliente. Analogamente FET non sarà responsabile per i ritardi di consegna conseguenti alla condotta dei suoi fornitori, qualora costoro, per qualsiasi ragione, non effettuino, modifichino o ritardino le forniture commissionate da FET stessa.

**5.5.** Salvi i limiti inderogabili di legge, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile Italiano i rimedi e gli importi risarcitori specificati al precedente paragrafo 5.3. hanno carattere esaustivo ed assorbente ed escludono per il Cliente qualsivoglia ulteriore rimedio e risarcimento derivante o comunque correlato –direttamente o indirettamente- alla ritardata consegna dei Prodotti e/o dei Servizi da parte di FET.

#### **ART. 6 – GARANZIA**

**6.1.** Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, i Prodotti sono garantiti dall'assenza di vizi per 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna dei Prodotti stessi ai sensi del precedente art. 5). Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero, tipologia e/o caratteristiche esteriori dei Prodotti (*vizi apparenti*), dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti medesimi da parte del Cliente. Eventuali reclami relativi a vizi non individuabili mediante un diligente controllo al momento della ricezione (*vizi occulti*) dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il termine di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna ai sensi del precedente art. 5).

**6.1.bis.** Nel caso di fornitura di Servizi, la garanzia sui relativi Prodotti installati e collaudati da FET è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di completamento del collaudo. In tal caso, eventuali reclami per vizi e/o difformità dei Prodotti dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il termine di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di completamento del collaudo.

**6.2.** FET si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio e difformità dei Prodotti che le sia imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna ai sensi del precedente art. 5) ovvero entro 24 (ventiquattro) mesi dal completamento del collaudo ai sensi del precedente paragrafo 6.1.bis., purché tali vizi e difformità gli siano stati diligentemente notificati dal Cliente in conformità al precedente paragrafo 6.1. ovvero al precedente paragrafo 6.1.bis. FET potrà scegliere discrezionalmente se riparare o sostituire i Prodotti viziati/difformi. La riparazione ovvero la sostituzione dei Prodotti non comporta alcuna proroga ed estensione della garanzia sui Prodotti sostituiti/riparati, che rimarranno soggetti alla garanzia originaria. I Prodotti sostituiti saranno di proprietà di FET.

**6.3.** Qualora la denuncia di vizi/difformità risulti infondata, il Cliente dovrà rimborsare a FET tutte le eventuali spese (spese di trasporto, perizie, accertamento ecc.) sostenute per la verifica dei Prodotti asseritamente viziati/difformi.

**6.4.** Salvi i limiti inderogabili di legge è esclusa ogni responsabilità di FET, sia contrattuale che extracontrattuale, per danni

derivanti e/o correlati a vizi e/o difformità dei Prodotti. È altresì esclusa ogni responsabilità di FET, sia contrattuale che extracontrattuale, per i c.d. danni indiretti e/o mediati, quali ad esempio: sospensione o interruzione dell'attività lavorativa o produttiva, mancato guadagno, perdita di *chances*, perdita di profitto, impossibilità di rispettare i termini di consegna, aumento dei costi di lavorazione. In presenza di vizi e/o difformità dei Prodotti, FET sarà tenuta soltanto alla loro riparazione ovvero sostituzione in garanzia senza alcuna spesa per il Cliente: è espressamente escluso ogni diverso ed ulteriore rimedio e risarcimento compensativo, punitivo e/o di altra natura. Ove il Cliente non acquisti i Prodotti/Servizi come utilizzatore finale, la garanzia prestata da FET sarà comunque limitata a quanto descritto nel presente art. 6) delle Condizioni Generali. Ogni diversa ed ulteriore garanzia eventualmente prevista dalla legge (ivi incluse le norme a tutela dei consumatori) a carico del produttore, del venditore, dell'appaltatore o di qualunque altro intermediario sarà, salvi i limiti inderogabili della legge stessa, esclusivamente a carico del Cliente, che rinuncia, anche ai sensi dell'art.131 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni dello stesso), a qualsiasi azione di regresso, manleva o analoghe nei confronti di FET.

**6.5.** Fermo e impregiudicato quanto previsto ai paragrafi precedenti è comunque esclusa qualsiasi garanzia qualora: (i) il Cliente faccia ulteriore uso dei Prodotti successivamente alla denuncia di vizi/difformità ai sensi del precedente paragrafo 6.1. ovvero 6.1.bis; (ii) i vizi/difformità siano riconducibili a erronea installazione, negligenza tecnica, inidoneo stoccaggio, manomissione, disassemblaggio dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi e/o alla mancata osservanza da parte del Cliente delle istruzioni contenute nei manuali d'uso e/o impartite da FET circa le corrette modalità di stoccaggio, installazione, uso e/o conservazione dei Prodotti; (iii) i vizi/difformità siano riconducibili ad errori o negligenza durante il trasporto ovvero siano riconducibili alle condizioni ambientali e climatiche a cui i Prodotti sono stati sottoposti a seguito della consegna; (iv) il Cliente abbia eseguito modifiche, riparazioni e/o interventi manutentivi sui Prodotti senza la previa autorizzazione di FET; (v) i vizi/difformità dei Prodotti siano riconducibili a normale deperimento d'uso (ad esempio: esaurimento della carica).

**6.6.** Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, FET non riconosce la conformità dei Prodotti a norme e regolamenti –incluse le norme in tema di sicurezza e antinfortunistica- in vigore in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. È inoltre esclusa, salvo diverso accordo tra le Parti, ogni altra garanzia espressa o implicita sui Prodotti, quale ad esempio il buon funzionamento o l'idoneità ad uno scopo specifico.

#### **ART. 7 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**7.1.** Fermo e impregiudicato quanto stabilito ai precedenti articoli 5) e 6) in tema di ritardo nella consegna e in tema di vizi/difformità dei Prodotti e salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di FET per l'esecuzione/mancata esecuzione delle Condizioni Generali e/o delle singole forniture, per fatto illecito o per responsabilità oggettiva, non potrà eccedere in nessun caso il 100% (cento per cento) del prezzo corrispettivo complessivo del Prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. FET non sarà tenuta a risarcire al Cliente eventuali danni indiretti e/o mediati e, in ogni caso, non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che quest'ultimo fosse chiamato a risarcire a terzi.

#### **ART. 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**8.1.** La fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi non comporta in alcun modo cessione della proprietà, trasferimento in godimento, licenza di alcun tipo e, in generale, costituzione di diritti a favore del Cliente sui diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti di cui FET sia titolare o abbia il godimento. Pertanto non sono ceduti, concessi in licenza né viene riconosciuto al Cliente alcun diritto su marchi, disegni e modelli (registrati o meno), invenzioni o modelli di utilità (brevettati o meno), progetti tecnici, *know how*, segreti commerciali relativi ai Prodotti e/o a singoli componenti di questi. Il Cliente potrà utilizzare la denominazione sociale e i marchi di FET soltanto previo consenso scritto quest'ultima e, comunque, in conformità alle linee guida impartite da FET medesima. FET si riserva il diritto di revocare proprio consenso a tale utilizzo in qualsiasi momento.

**8.2.** Il Cliente si impegna a non compiere alcun atto incompatibile o lesivo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di cui FET sia titolare o abbia il pacifico godimento e si impegna altresì, per 3 (tre) anni decorrenti dalla consegna dei Prodotti ai sensi del precedente art. 5), a non divulgare a terzi il *know how* di cui venga a conoscenza tramite l'utilizzo dei Prodotti stessi.

#### **ART. 9 - CODICE ETICO**

**9.1.** Il Cliente dichiara di essere edotto e consapevole del fatto che FET ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto

dal Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (e successive modifiche e/o integrazioni dello stesso) e dichiara di conoscerne il testo, visionabile al seguente indirizzo web: [www.fiamm.com/it/home/il-gruppo/codice-etico.aspx](http://www.fiamm.com/it/home/il-gruppo/codice-etico.aspx). In particolare, senza che ciò debba da intendersi in senso limitativo od esclusivo, il Cliente dichiara di aver letto e pienamente compreso le disposizioni di cui al punto n. VII del succitato Codice Etico, rubricato *“RISPETTO DELLE LEGGI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI”*.

**9.2.** Il Cliente dichiara di essere edotto e consapevole del fatto che FET ha altresì redatto e adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (e successive modifiche e/o integrazioni dello stesso) e si impegna a: (i) rispettare, compatibilmente con le disposizioni di legge, i principi del summenzionato Codice Etico; (ii) porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune al fine di prevenire condotte rilevanti ai sensi del succitato Decreto Legislativo n. 231/2001 da parte dei propri esponenti (come definiti ai sensi del Decreto medesimo), dipendenti e/o collaboratori e, in generale, a rispettare le disposizioni del citato Decreto Legislativo e ad astenersi dal compiere atti e/o assumere condotte che possano esporre FET a responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo stesso nell'ambito dei propri rapporti con il Cliente e/o con terzi.

**9.3.** In caso di inosservanza da parte del Cliente del succitato Decreto Legislativo n. 231/2001 e/o del Codice Etico di FET, quest'ultima, impregiudicati i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano.

#### **ART. 10 - ESPORTAZIONI**

**10.1.** Il Cliente dichiara e garantisce che, in caso di sua esportazione o riesportazione dei Prodotti, diretta o indiretta, si atterrà scrupolosamente a tutte le pertinenti disposizioni di legge in materia di controllo delle esportazioni.

**10.2.** Il Cliente dichiara e garantisce che i Prodotti (nonché ogni altro bene derivante dai Prodotti o incorporante gli stessi) non sarà utilizzato, né direttamente né indirettamente, per finalità contrarie alla pace e alla sicurezza internazionale, quali ad esempio: (i) finalità di progettazione, sviluppo, costruzione e/o stoccaggio di armi di distruzione di massa nucleari, chimiche, batteriologiche ovvero per la progettazione e/o la produzione di missili balistici e tattici; (ii) finalità militari e belliche; (iii) finalità di supporto, protezione e appoggio alle attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii). Il Cliente, inoltre, garantisce che i Prodotti non saranno venduti, locati, concessi in comodato e/o comunque messi a disposizione di terzi qualora vi sia la consapevolezza o vi sia comunque motivo di ritenere che tali terzi ne disporranno per le finalità contrarie alla pace e alla sicurezza internazionale sopra menzionate.

**10.3.** In caso di inosservanza da parte del Cliente delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 10.1. e 10.2. FET, impregiudicati i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano.

#### **ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**11.1.** Ferme le ipotesi di risoluzione previste ai precedenti paragrafi 3.4., 9.3. e 10.3. FET avrà facoltà di risolvere la fornitura ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano qualora il Cliente sia inadempiente ad una od alcuna delle obbligazioni previste dai seguenti disposti delle Condizioni Generali: 4.2. (Prezzi e Pagamenti), 8.1. - 8.2. (Proprietà Intellettuale), 15.1 - 15.2 - 15.3. (Disposizioni in materia di sicurezza e Servizi presso il Cliente.).

#### **ART. 12 - RECESSO**

**12.1.** Oltre ai casi di legge FET avrà facoltà di recedere immediatamente dalla fornitura, previa comunicazione scritta al Cliente, in caso di: (i) mutamenti nella proprietà o compagine societaria del Cliente; (ii) perdurare di eventi di Forza Maggiore ai sensi del successivo paragrafo 13.3. In caso di recesso, così come di risoluzione, il Cliente è tenuto a restituire a FET l'eventuale documentazione in suo possesso di proprietà di FET medesima (disegni, documentazione tecnica ecc.), senza diritto ad indennità o compensi di sorta.

#### **ART. 13 - FORZA MAGGIORE**

**13.1.** Ai fini del presente art. 13) si intende come “Forza Maggiore” qualsiasi evento che si verifichi al di là di ogni ragionevole possibilità di controllo delle Parti, quale ad esempio: (i) guerra, atti ostili od operazioni di tipo bellico, siano esse condotte in stato di guerra dichiarata o meno; (ii) ribellione, rivoluzione, insurrezione, disordini, guerra civile, sommosse, atti criminali e atti di terrorismo; (iii) confisca, nazionalizzazione, mobilitazione, requisizione, sanzioni, blocco, sequestro ovvero ogni altro atto o

mancato atto di un'autorità governativa nazionale o locale; (vi) sciopero, sabotaggio, serrata, embargo, blocco industriale, dei trasporti e/o delle relative infrastrutture, naufragio, interruzione o limitazione dell'erogazione di corrente elettrica, epidemia, quarantena; (v) catastrofi naturali, quali terremoti, tempeste, incendi, allagamenti o inondazioni, onde di marea; (vii) azioni od omissioni da parte di autorità locali, proibizione di esportare o importare materiali, apparecchiature e/o servizi.

**13.2.** Qualora una Parte sia impedita, ostacolata o ritardata nell'espletamento dei propri obblighi contrattuali per causa di Forza Maggiore, essa ne darà tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte e si intenderà giustificata del mancato adempimento dei propri obblighi per tutto il periodo di persistenza dello stato di Forza Maggiore, fermo restando il suo impegno ad agire secondo l'ordinaria diligenza per ridurre e minimizzare, ove possibile, le conseguenze derivanti dall'evento di Forza Maggiore.

**13.3.** Qualora, per via dell'evento di Forza Maggiore, l'esecuzione degli obblighi contrattuali di una Parte venga impedita, ostacolata o ritardata per un periodo di oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione scritta di cui al paragrafo precedente ovvero per un periodo cumulativo di oltre 90 (novanta) giorni, l'altra Parte avrà diritto a recedere immediatamente dalla relativa fornitura, dandone comunicazione scritta alla controparte ai sensi del precedente art. 12).

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**14.1.** I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati da FET con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione delle prestazioni negoziali e per l'adempimento dei relativi obblighi normativi, anche di natura fiscale e contabile. Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge (ivi inclusi quelli di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di ottenere conferma circa l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; il diritto di essere informato circa l'origine dei propri dati personali, circa le finalità e le modalità del loro trattamento e circa la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché gli estremi identificati del titolare e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali detti dati potranno essere comunicati; il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Il diniego nel trattamento dei dati comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto tra le Parti ed archiviati sia in formato cartaceo che elettronico per i successivi dieci anni dalla conclusione del rapporto medesimo.

**14.2.** I diritti di cui al paragrafo precedente potranno essere esercitati dal Cliente mediante comunicazione scritta da inviarsi a FET ai seguenti recapiti:

- E-mail: [privacy@fiamm.com](mailto:privacy@fiamm.com)
- PEC: [fiamm.energy.technology@legalmail.it](mailto:fiamm.energy.technology@legalmail.it)

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SERVIZI PRESSO IL CLIENTE**

**15.1.** In caso di fornitura di Servizi presso il Cliente quest'ultimo si impegna ad osservare le pertinenti disposizioni di legge in materia di salute dei lavoratori, sicurezza ed igiene del lavoro e di protezione dell'ambiente, vigenti nel luogo di esecuzione dei Servizi, quali ad esempio -senza che ciò debba da intendersi in senso limitativo od esclusivo- ai disposti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

**15.2.** Fermo e impregiudicato quanto previsto al precedente paragrafo, il Cliente si impegna ad approntare presso i propri locali tutte le opere e gli allacciamenti necessari a consentire l'esecuzione dei Servizi in condizioni di sicurezza e, in particolare: (i) ad assicurare libero accesso e spazio sufficiente nonché a mettere a disposizione gli accessori propedeutici all'esecuzione Servizi (ad esempio: energia elettrica, acqua corrente, mezzi di sollevamento ecc.); (ii) a comunicare preventivamente a FET tutti i rischi presenti nelle aree di lavoro ed attivare e garantire tutte le necessarie misure di prevenzione e di protezione ed i piani di emergenza, affinché il personale incaricato da FET non sia esposto a suddetti rischi e affinché sia adeguatamente tutelata la sicurezza sul lavoro; (iii) a comunicare preventivamente e per iscritto a FET il nominativo del proprio Responsabile per la Sicurezza per le attività che dovranno essere svolte, al quale il personale incaricato da FET dovrà presentarsi prime di iniziare l'esecuzione dei Servizi; (iv) a riferire al personale incaricato da FET, prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi, tutte le informazioni di pertinenza del Cliente relative alle condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti in cui il suddetto personale dovrà operare.

**15.3.** Il personale incaricato da FET potrà legittimamente rifiutarsi di iniziare l'esecuzione dei Servizi finché non sia stato compiutamente informato sulle effettive condizioni di sicurezza. In ogni caso, sarà cura del Cliente impedire che suddetto personale acceda ai suoi locali prima che siano state effettuate tutte le operazioni atte a garantire l'assoluta sicurezza delle attività, che dovranno essere eseguite con la costante assistenza di personale del Cliente esperto e formato in tema di sicurezza ed igiene del lavoro e mediante l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione, anche speciali, atti a salvaguardarne la salute e la sicurezza.

#### **ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORI ESCLUSIVAMENTE COMPETENTI**

**16.1.** Le presenti Condizioni Generali e le singole forniture stipulate tra le Parti ai sensi delle Condizioni Generali stesse sono regolate dalla legge italiana, con l'esclusione delle norme di conflitto che potrebbero prevedere l'applicazione di altre leggi. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili (CISG).

**16.2.** Tutte le controversie inerenti o correlate alle Condizioni Generali e/o inerenti o correlate alle singole forniture stipulate tra le Parti ai sensi delle Condizioni Generali stesse saranno devolute alla competenza del Foro di Vicenza, Italia. Ferma tale attribuzione ed in aggiunta ad essa, la sola FET si riserva la facoltà, quando promotrice di un'azione legale in veste di attrice o ricorrente, di radicare tale azione davanti al Giudice competente presso la sede legale del Cliente.

**16.3.** I Fori indicati al precedente paragrafo 16.2. sono da intendersi come esclusivi.

#### **ART. 17 – CESSIONI E TERZI**

**17.1.** FET ha facoltà di cedere a terzi: (i) gli obblighi e i diritti (ivi inclusi i crediti) nascenti dalle Condizioni Generali e dalle singole forniture stipulate ai sensi delle Condizioni Generali stesse; (ii) le Condizioni Generali nonché le singole forniture stipulate ai sensi delle Condizioni Generali stesse. Nel caso del Cliente le cessioni di cui ai sopradetti punti (i) e (ii) dovranno essere preventivamente autorizzate da FET.

**17.2.** Il Cliente autorizza FET ad affidare a terzi la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi.

#### **ART. 18 - VARIE**

**18.1.** Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono le precedenti edizioni di condizioni generali di FET applicate al Cliente e superano ogni precedente intesa in materia eventualmente intervenuta tra le Parti medesime.

**18.2.** Le Condizioni Generali sono redatte in italiano e tradotte in diverse lingue. In caso di dubbi o conflitti interpretativi il testo prevalente sarà quello in italiano, a prescindere dalla lingua utilizzata dalle Parti nella corrispondenza, nelle trattative e nella conduzione delle singole forniture.

Per accettazione,

il Cliente

Data: \_\_\_\_\_

Nome e ruolo del sottoscrittore \_\_\_\_\_

Firma e Timbro del Cliente \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 ss. del Codice Civile Italiano il Cliente dichiara di aver pienamente compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: 2.1 - 2.2. - 2.3. - 2.4. - 2.6. (Efficacia delle Condizioni Generali); 3.3. - 3.4. - 3.5. (Conclusione della singola fornitura: Ordine di acquisto e Conferma); 4.1. - 4.4. - 4.5. (Prezzi e pagamenti); 5.2. - 5.3 - 5.4. - 5.5. (Consegna); 6.1. - 6.1.bis - 6.2. - 6.4. - 6.5.- 6.6. (Garanzia); 7.1 (Limitazione di responsabilità); 12.1 (Recesso); 15.3. (Disposizioni in materia di sicurezza e Servizi presso il Cliente); 16.1. - 16.2. - 16.3. (Legge applicabile e Fori esclusivamente competenti); 17.1. - 17.2. (Cessioni e terzi); 18.2. (Varie).

Firma e Timbro del Cliente \_\_\_\_\_